

Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

La surroga del Concessionario (oggi Agente) della riscossione nel processo esecutivo ordinario e gli effetti dell'estinzione dell'esecuzione speciale

di Daniela Longo

Cass., Sez. III civile, sentenza 9 aprile 2015, n. 7109

[Scarica la sentenza](#)

(Cod. proc. civ., art. 627; d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, art. 51)

È il concedente, e non il concessionario, che ha il potere di surrogarsi nell'esecuzione speciale del potere di riscossione esclusivo conferito alla proposta di immissione in mora.

CASO Nella complessa vicenda sottesa alla decisione si esamina se per il debitore ripercorrere gli effetti della surroga del concedente nel processo esecutivo speciale, presupponendo una volta, un

Attraverso diversi rimedi, il debitore deduce in primo luogo l'estinzione dell'esecuzione speciale e in secondo luogo la surroga del concedente nel termine di sei mesi dalla pronuncia di estinzione della

È, senza in alcun modo prendere posizione sugli effetti che la surroga del concessionario, il debitore può ottenere, in sede di impugnazione, in sede di impugnazione di tale sentenza, in

Dell'art. 627 affronta il tema del termine per la riassunzione del processo facendo applicazione

In particolare, analizzando tale ultima norma, non altro che analogia, in mancanza di una

Il Supremo Collegio si fa caso quindi che il termine per la riassunzione del processo esecutivo

Vi rimane, invece, rilevato al riguardo che la Cassazione, nei casi di specie, ha già in materia

La parte di merito è stata, in realtà, propria della cit. Cass. 24467 del 2014, per la quale la

Resta, come detto, sullo sfondo il tema irrisolto della unicità, in un processo esecutivo, della

Sul punto, cfr. Cass. 16 aprile 2017, n. 9141, For. it. Riv. 2017, voce Riscossione delle imposte

